

STATUTO

**ORIZZONTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA LANTERI 51

Numero REA: RG - 110631

Codice fiscale: 01327400881

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" ad atto in data 27 marzo 2006 rep. 20212/2383	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata:	
	"ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S."	
	La cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali e	
	suoi organismi periferici di tutela, rappresentanza e promo-	
	zione della cooperative.	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Modica.	
	Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia	
	in Italia che all'estero, potranno essere istituite o sop-	
	presse con semplice decisione dell'organo amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31/12/2030 e potrà	
	essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In	
	difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in	
	tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	

	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la disci-	
	plina prevista dal codice vigente in materia di società coo-	
	perative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire	
	i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci coopera-	
	tori;	
	4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	

	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e per-	
	segue l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art.1 Legge n. 381/91,	
	lettera a).	
	La società intende operare sia nel settore della gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, che nello svolgimento	
	di attività diverse quali servizi finalizzati all'inserimen-	
	to lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'Art.1	
	lett. b) della Legge n. 381/91 mediante lo svolgimento coor-	
	dinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della	
	Legge n. 381/91, da realizzarsi anche attraverso convenzioni	
	con Enti locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regio-	
	ni), con enti pubblici morali e privati, Amministrazioni	
	statali e non, con associazioni ed aziende private ed a par-	
	tecipazione pubblica e si propone di svolgere attività di	
	servizi socialmente utili e di rilevanza e solidarietà so-	
	ciale.	
	Tutto ciò attraverso:	

	1) la prestazione dell'assistenza e cura in qualsiasi forma	
	e genere agli anziani, agli emarginati, ai portatori di han-	
	dicap, ai tossicodipendenti, ai malati terminali, ai nuclei	
	familiari in stato di bisogno, agli stranieri, ai giovani ed	
	in genere a tutti coloro che si trovano in particolari si-	
	tuazioni di disagio sociale, sia a domicilio che presso o-	
	spedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggia-	
	tura; lo svolgimento di servizi di manutenzione impianti, di	
	manutenzione di verde pubblico e scerbatura, di manutenzione	
	e servizi di pulizia in genere, nonché la gestione di aree	
	di parcheggio a pagamento nei centri urbani.	
	La Cooperativa realizzerà la integrazione e il coordinamento	
	delle attività previste nel presente punto al fine di soddi-	
	sfare le finalità della Legge 381/91 e delle circolari e-	
	splicative per quanto concerne le cooperative sociali che si	
	propongono gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del-	
	l'Art. 1 della citata Legge. Il Consiglio di Amministrazione	
	curerà la separazione della gestione delle attività ricaden-	
	ti nella lettera a) da quelle ricadenti nella lettera b)	
	della su citata Legge; in particolare curerà l'organizzazio-	
	ne amministrativa della cooperativa sociale in modo da con-	
	sentire la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione del-	
	le agevolazioni concesse dalla norma vigente;	
	2) servizi di pulizia;	

	3) la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività	
	che consentano l'integrazione nella vita sociale ed economi-	
	ca dei soggetti anziani, emarginati, extracomunitari e por-	
	tatori di handicap;	
	4) la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigiana-	
	li e gastronomiche;	
	5) l'organizzazione di gite, viaggi, soggiorni in località	
	turistiche e termali;	
	6) la gestione, manutenzione, sorveglianza e custodia di im-	
	pianti sportivi, teatri, monumenti, siti di particolare in-	
	teresse pubblico, altre strutture pubbliche e/o private;	
	7) la stipula di convenzioni con personale specializzato ove	
	non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	8) l'istituzione e la gestione di asili nido, centri per la	
	prevenzione e la terapia delle tossicodipendenze anche at-	
	traverso centri agrituristiche, campeggi, strutture balneari	
	e villaggi turistici;	
	9) l'istituzione di corsi di addestramento e formazione pro-	
	fessionale;	
	10) la gestione di mense scolastiche e sociali e comunque a	
	servizio di qualsivoglia comunità;	
	11) la fruizione, conservazione e gestione di beni culturali	
	(chiese, musei, teatri, monumenti e zone archeologiche) di	
	proprietà di privati, enti locali (Regioni, Province, Comu-	

	ni), università ed enti ecclesiastici, finalizzati alla rea-	
	lizzazione di iniziative, quali biglietteria, guardaroba,	
	informazione turistica, catalogazione, distribuzione, ripro-	
	duzione di materiale bibliotecario, archivistico e multime-	
	diale;	
	12) la progettazione e la realizzazione di iniziative finan-	
	ziate dal Fondo Sociale Europeo;	
	13) l'istituzione e la gestione di un centro disbrigo prati-	
	che;	
	14) l'organizzazione e gestione di soccorso sanitario e non,	
	anche attraverso lo sfruttamento delle nuove tecnologie nel	
	campo della comunicazione.	
	La cooperativa può promuovere inoltre l'istruzione coopera-	
	tivistica e professionale anche mediante l'istituzione di	
	corsi di addestramento e perfezionamento, stages, tavole ro-	
	tonde, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, seminari,	
	premi e borse di studio, curando le relative diffusioni con	
	ogni mezzo di comunicazione di massa.	
	Più specificatamente può prestare i seguenti servizi alle	
	persone anziane, anche ai fini della L.R. 87/81 e di quelle	
	che saranno emanate, sia regionali, nazionali e comunitarie:	
	a) servizi aperti, quali: assistenza domiciliare, assistenza	
	abitativa, soggiorni climatici, marini, montani e termali,	
	centri d'incontro per le attività culturali e del tempo li-	
	bero, centri diurni e notturni di assistenza, l'istituzione	

	e la gestione di scuole, accademie, biblioteche, videoteche,	
	cineteche, nastroteche e ludoteche;	
	b) servizi residenziali quali: casa albergo, casa protetta,	
	comunità alloggio, servizi per l'assistenza economica, cen-	
	tro sociale attrezzato per attività culturali e ricreative	
	con eventuale somministrazione di pasti caldi, l'organizza-	
	zione del servizio di segretariato sociale e del servizio	
	sociale-professionale ai sensi di quanto previsto dalla leg-	
	ge L.R. 9/5/1986 n.22.	
	Persegue il compimento di ogni azione mutualistica nonchè la	
	scelta di tutte le attività che si mostrino utili al rag-	
	giungimento degli scopi sociali, l'adesione a Consorzi tra	
	cooperative aventi finalità analoghe nonchè l'adesione a Fe-	
	derazioni e Associazioni.	
	Per il conseguimento dei fini di cui sopra la cooperativa	
	può compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finan-	
	ziario, mobiliare ed immobiliare, utili e necessarie al rag-	
	giungimento degli scopi sociali; può quindi usufruire di	
	contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provviden-	
	ze in genere, statali, regionali e comunitarie e di ogni al-	
	tro ente. Può inoltre accettare lasciti e donazioni.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mo-	

	biliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizza-	
	zione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può	
	richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istitu-	
	zionale, compresa l'U.E., banche private e d'affari; sotto-	
	scrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuo-	
	vere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di rag-	
	giungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le atti-	
	vità previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coopera-	
	tivo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c..	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previden-	
	za e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi,	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia-	
	le.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investito-	
	ri qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c..	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività diretta-	
	mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono su-	
	perare il numero di diciannove se l'attivo dello stato pa-	
	trimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	Soci lavoratori:	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci lavoratori nelle forme e nelle misure	
	previste da leggi emanate ed emanande:	
	assistenti sociali; assistenti domiciliari; personale medico	
	e paramedico; ausiliari; autisti; generici; terapeuti della	
	riabilitazione; volontari; anziani, secondo i requisiti ana-	
	grafici di legge; enti privati, organizzazioni, istituti,	
	associazioni, movimenti, etc., che operino nell'ambito del-	
	l'assistenza agli anziani, mediante un loro rappresentante.	
	Possono altresì essere soci persone svantaggiate e soci vo-	
	lontari con le percentuali e modalità previsti dalla Legge	
	381/91.	
	I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	

	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'ente.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in for-	
	ma associata, continuità di occupazione lavorativa e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana, ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale.	
	La tutela dei soci lavoratori, pertanto, viene esercitata	
	dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e	
	dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità, senza fini di speculazione privata.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce	
	un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in una delle	
	forme di cui al comma 2 del presente articolo, tramite appo-	
	sito atto stipulato tra le parti, disciplinato da apposito	
	regolamento interno.	
	In nessun caso potranno essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche ed affini a quella e-	

	sercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ul-	
	tima o vi abbiano interessenze dirette, salvo diverse deli-	
	berazioni del consiglio di amministrazione.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della coopera-	
	tiva e che attivamente possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collabora-	
	tori aventi una specifica caratterizzazione professionale	
	nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento	
	della società.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, in conformità a quanto previ-	
	sto dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazione ed	
	integrazioni, redatto dal Consiglio di amministrazione ed	
	approvato dall'assemblea dei soci.	
	Soci lavoratori svantaggiati:	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art.4 della Legge	
	n. 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavo-	
	ratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro sta-	
	to soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	

	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da do-	
	cumentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Soci volontari:	
	prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-	
	no, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con am-	
	ministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più	

	di otto soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio im-	
	prese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Soci sovventori:	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori	
	(persone fisiche e giuridica), ai quali spetta una remunera-	
	zione superiore al 2% rispetto a quella stabilita per gli	
	altri soci per la ripartizione degli utili. All'atto dello	
	scioglimento della Cooperativa le quote dei soci sovventori	
	hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per	
	l'intero valore nominale.	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59. I	
	conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di Euro 52,00 cia-	
	scuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a dieci.	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-	
	cato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-	

	stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci operatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche i soci cooperato-	
	ri, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella	
	delibera di emissione.	

	I voti attribuiti ai soci sovventori non possono esprimere	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-	
	senti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'in-	
	cidenza del voto sarà ridotta in capo ai soci sovventori,	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimo-	
	niali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci coope-	
	ratori.	
	La delibera dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di cui alla lettera c) del presen-	
	te articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutua-	
	listico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime ca-	
	tegorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art.2476 c.c..	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonchè di prestare la-	
	voro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle ca-	
	ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instau-	
	rato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di pre-	
	stazioni lavorative a favore di terzi, nonchè, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	

	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettro-	
	nica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, deve indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti	
	con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione del-	
	l'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo ri-	
	chiedesse a migliore documentazione della domanda di ammis-	
	sione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperati-	
	va sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello	
	scambio mutualistico.	

	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad almeno euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	

	complessiva di capitale di importo pari ad almeno euro	
	100,00 (cento virgola zero zero). All'atto della sottoscri-	
	zione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venti-	
	cinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero so-	
	vrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi	
	dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sot-	
	toscrivere nuovo capitale sociale può versare anche rateal-	
	mente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabi-	
	lirà con apposita delibera l'Assemblea su proposta del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	ART. 10	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un	
	importo almeno corrispondente, di una polizza di assicura-	
	zione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche	
	determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-	
	nistri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire	
	la polizza o la fideiussione con il versamento del corri-	
	spondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in na-	
	tura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispon-	
	denti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono	
	essere integralmente liberate al momento della sottoscrizio-	

	ne.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione banca-	
	ria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore	
	nominale superi la somma di centomila Euro.	
	ART. 11	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità del-	
	l'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi pos-	
	seduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al tribunale.	
	ART. 12	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	ART. 13	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, ces-	
	sione della quota e per morte del socio; in questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde ver-	
	so questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati	
	tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscrit-	
	ta e non versata. In merito alla responsabilità del socio u-	

	scente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art.2536 del codice civile.	
	ART. 14	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non	
	hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costi-	
	tutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai so-	
	ci a norma dell'art.2468 4° c.c..	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino	
	più in condizione di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	

	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	so, gli amministratori devono darne immediata comunicazione	
	al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 15	
	ESCLUSIONE E DECADENZA	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3) nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione	
	nei confronti dei soci lavoratori che:	
	1) vengano dichiarati interdetti o inabilitati;	
	2) vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente art.3;	
	3) abbiano visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) per consensualità di intenti;	
	b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del	
	lavoratore;	
	c) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	4) siano in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici di anzianità previsti dalla legge;	
	5) nel caso di sopravvenuta inabilità totale a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-	
	tiva, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pen-	
	sionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta i-	
	nabilità, fissando il limite massimo della eccezionale pro-	

	secuzione del rapporto sociale.	
	La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti	
	per l'esclusione.	
	ART. 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società con-	
	senta la divisione.	
	ART. 17	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'e-	
	sclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato desti-	
	nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	

	2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dal-	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la ces-	
	sione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso ter-	
	mine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione del-	
	la propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a	
	tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Am-	
	ministrazione, che decorsi cinque anni da quando sono dive-	
	nute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devo-	
	lute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	

	ART. 18	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quo-	
	te sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegati al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni al-	
	tro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di partico-	
	lari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali a-	
	dempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto	
	di proprie quote;	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.	
	Le riserve b, c, d, e, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'at-	
	to dello scioglimento.	
	ART. 19	

	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale non inferiore a euro	
	100,00 (cento virgola zero zero) e non superiore ai limiti	
	consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione del-	
	l'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519	
	2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di ol-	
	tre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c..	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eser-	
	cizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministrato-	
	ri convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del	
	capitale.	
	ART. 20	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	

	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri sta-	
	biliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5	
	del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 21	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate	
	dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti in-	
	terni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22	

	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrispo-	
	sta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'in-	
	dice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrisponden-	
	te a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti	

	di gestione, dedotte le quote di cui alle lettere a) e b),	
	venga devoluta al fondo di riserva indivisibile di cui alla	
	Legge n. 904/77.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esi-	
	stenza della società nè all'atto del suo scioglimento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 23	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa pre-	
	vede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;	
	c) collegio sindacale (se si verificano i presupposti di	
	legge ai sensi dell'art.2543 c.c.).	
	Il collegio sindacale sarà costituito, per intero, da revi-	
	sori contabili iscritti nel registro istituito presso il Mi-	
	nistero della Giustizia.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-	
	liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissen-	

	zienti.	
	ART. 25	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o anche al-	
	trove purchè in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolar-	
	mente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di con-	
	vocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissa-	
	to anche il giorno per la seconda convocazione che però non	
	può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se	
	il giorno per la seconda convocazione non è indicato nel-	
	l'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	

	giorni dalla data della prima.	
	ART. 26	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1) determinare le linee generali dell'attività della coope-	
	rativa;	
	2) approvare i bilanci;	
	3) distribuire gli utili;	
	4) approvare i regolamenti interni;	
	5) procedere alla elezione delle cariche sociali e determi-	
	nare la misura dei relativi compensi;	
	6) deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	7) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne ab-	
	biano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costitui-	
	ta con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno	
	il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibe-	
	ra a maggioranza assoluta.	

	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avreb-	
	bero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il	
	numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere opera-	
	zioni che comportino una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci.	
	ART. 27	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il so-	
	cio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valo-	
	re della quota posseduta.	
	ART. 28	
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto	
	da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	

	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni	
	patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo	
	da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizio-	
	ni previste dall'art.2539 c.c..	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione ed in assenza da	
	persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea	
	stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario,	
	anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso,	
	due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le e-	
	lezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernen-	
	ti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità	
	di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29	

	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-	
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha	
	un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di Euro,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c..	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 30	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del di-	
	ritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art.2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	FORME DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31	
	La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cin-	
	que membri, secondo il numero determinato dai soci al momen-	
	to della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	

	soci cooperatori.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e sca-	
	dono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro cari-	
	ca. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti	
	di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata	
	da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori	
	di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un nu-	
	mero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'as-	
	semblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.	
	ART. 32	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il	
	presidente quando a ciò non provvede l'assemblea; può inol-	
	tre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del con-	
	siglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di	

	urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elet-	
	tronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-	
	glio di amministrazione anche in difetto di formale convoca-	
	zione quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti	
	i sindaci effettivi ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o in mancanza dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condi-	
	zioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazio-	
	ne, purchè:	
	sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazio-	

	ne;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto della verbaliz-	
	zazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei re-	
	lativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente e il segretario.	
	ART. 33	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'ar-	
	ticolo 2386 c.c..	
	ART. 34	
	COMPETENZE	
	Il consiglio di amministrazione e l'amministratore unico,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, deter-	
	minandone i poteri, direttori, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Spetta all'organo amministrativo:	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere, ne-	

	cessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale,	
	eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assem-	
	blea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea;	
	- dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito	
	ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive,	
	di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o	
	su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	

	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente	
	nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricer-	
	che su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giuri-	
	sdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di	
	arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore se nominato;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazio-	
	ni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non	

	attribuiscano alla competenza dell'assemblea.	
	L'organo amministrativo non può acquistare o rimborsare quo-	
	te della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attri-	
	buzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio	
	di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega; può sempre im-	
	partire direttive agli organi delegati e avocare a sé opera-	
	zioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate	
	le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza	
	del consiglio di amministrazione.	
	L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più am-	
	ministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 35	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore o	
	al presidente del consiglio di amministrazione è generale.	

	Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qua-	
	lunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai	
	terzi, nonchè la firma sociale. Ha la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguar-	
	danti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudizia-	
	ria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre all'Amministratore o al Presidente del Consi-	
	glio di amministrazione:	
	a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 36	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.2477	
	c.c., nonchè quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un colle-	
	gio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sup-	
	plenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente. Essi dovranno essere revisori conta-	
	bili.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	

	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rie-	
	leggibili.	
	ART. 37	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale che eserciti anche il controllo conta-	
	bile vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in par-	
	ticolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile adottato dalla società e sul suo con-	
	creto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare specifica-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condi-	
	zione di prevalenza anche con riferimento alle leggi specia-	
	li.	
	ART. 38	
	MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assem-	
	blea sulla base delle maggioranze previste dal presente sta-	
	tuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministra-	

	tori è riservata all'assemblea.	
	ART. 39	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti rela-	
	tivi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità	
	contro gli amministratori si applicano le disposizioni pre-	
	viste dall'articolo 2476 c.c..	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - Insolvenza - Liquidazione	
	ART. 40	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 41	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-	
	turati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'articolo	

	2514 lettera d) codice civile.	
	ART. 42	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'atti-	
	vità commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione	
	coatta amministrativa.	
	ART. 43	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal tito-	
	lo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44	
	La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispet-	
	ti la condizione di prevalenza, di cui all'art.2513 c.c. ov-	
	vero quando modifichi le previsioni contenute nell'art.5 del	
	presente statuto ai punti 1), 2), 3).	
	In tale caso, sentito il parere del collegio sindacale, ove	
	presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al	
	fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimo-	
	niale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio de-	
	ve essere verificato senza rilievi da una società di revi-	

sione.	
ART. 45	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottopo-	
nendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in	
assemblea.	
ART. 46	
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le nor-	
me del titolo VI "Delle società cooperative" del vigente Co-	
dice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e	
le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed	
integrazioni.	
Cicero Pietro	
Gianni Giovanni	
Palazzolo Maria	
Savarino Angelo	
Massimo Marota notaio	
Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	
mento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3	
D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
Esente da bollo.	